



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL' ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE "GIUSEPPE VERDI " SASSARI

In data 04/08/2025, alle ore 18:00 presso i locali della sede della associazione banda musicale "G. Verdi" Sassari siti a SASSARI (SS) in via Roma 166, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, i soci del sodalizio stesso, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal DLgs. 3 luglio 117/2017

Assume la presidenza della riunione il Sig. PIPIA GIOVANNI che nomina Segretario dell'assemblea il Sig. OBINO ALESSANDRO.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione e composizione dell'assemblea.

Riguardo al punto all'ordine del giorno, il Sig. PIPIA GIOVANNI in qualità di presidente dell'assemblea chiarisce che:

PREMESSO

Che in data 30/06/2025 veniva inoltrata istanza di iscrizione al Runts sezione Aps

Che in data 21/07/2025 gli uffici che si occupano dell'istruttoria dell'istanza comunicavano al sottoscritto che l'analisi della documentazione inviata evidenziava carenze e criticità che richiedevano oltre alla predisposizione di un indirizzo pec intestato alla associazione anche diverse modifiche allo statuto per renderlo pienamente conforme alle disposizioni del CTS.

Che tali rilievi sono stati portati a conoscenza degli associati ai quali è stata inviata copia della comunicazione inviata al Presidente.

Che in data 12/07/2025 è stata attivata la pec della associazione (apsbandagverdiss@pec.cgn.it).

Tutto ciò premesso si rende necessaria la modifica dello statuto al fine di renderlo conforme alle normative previste dal DLgs. 117/2017, e completare l'iter di **iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.**

E' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

A questo punto si apre la discussione.

Intervengono alcuni soci presenti, e dopo ampia ed esaustiva discussione e replica del Presidente, alle ore 19:30 si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano e tutti i presenti approvano il testo del nuovo statuto. In particolare si approvano le modifiche apportate agli artt. 7,11,14,18, 21 e 27.

Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante.

L'assemblea dei soci termina i lavori alle ore 20:00 e dà mandato al Presidente di registrare il presente verbale integrato con lo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

SASSARI, 04/08/2025

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

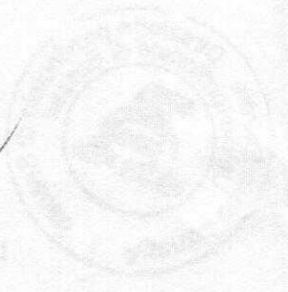
Il Presidente dell'Assemblea Pipia Giovanni

Il Segretario dell'Assemblea Obino Alessandro

REGISTRATO A SASSARI
il 11/08/2025 al n. 853 Mod. 3
Scatto Euro FENTE

Il DIRETTORE
firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmeccillo Sora





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "BANDA MUSICALE 'GIUSEPPE VERDI' SASSARI"

In data 04/08/2017, alle ore 19.00 presso i locali della sede della associazione banda musicale "G. Verdi" (Sassari) in via Roma 156, si sono riuniti in assemblea straordinaria in numero di 15 soci del sodalita' stessa, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.

L'ordine della seduta si e' svolto nel seguente ordine: 1. Approvazione del verbale dell'assemblea straordinaria del 11/03/17.

Il presidente della riunione, il Sig. PAPA GIOVANNI, che non era presente, ha delegato il suo incarico al segretario dell'associazione, il Sig. PAPA ALESSANDRO.

Il presidente, con il consenso della assemblea, ha delegato la gestione dell'associazione e la rappresentanza dell'associazione.

Il presidente ha poi informato gli soci dell'ordine del giorno, il Sig. PAPA GIOVANNI, in merito al presidente dell'associazione, che e' stato eletto.

PRELIMINARE

Che in data 04/08/2017 veniva convocata l'assemblea straordinaria dei soci della associazione "Banda Musicale 'Giuseppe Verdi' Sassari" per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO.

Che in data 04/08/2017 gli soci che si sono presentati all'assemblea straordinaria sono stati: PAPA GIOVANNI, PAPA ALESSANDRO, PAPA ANTONIO, PAPA CARLO, PAPA FRANCESCO, PAPA GIUSEPPE, PAPA LUIGI, PAPA MARCO, PAPA ROBERTO, PAPA STEFANO, PAPA TIZIANO, PAPA VITO.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 13 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

Che l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto della associazione, che e' stato approvato con il voto di 15 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astensioni.

LETTO E APPROVATO SOTTO SCRITTO

SASSARI, 04/08/2017

Il Presidente dell'Associazione PAPA GIOVANNI
Il Segretario dell'Associazione PAPA ALESSANDRO

Il Presidente dell'Associazione PAPA GIOVANNI
Il Segretario dell'Associazione PAPA ALESSANDRO



Statuto della "Banda Musicale Giuseppe Verdi"

Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1. È costituita, l'Associazione denominata "Banda Musicale Giuseppe Verdi - Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)", di seguito indicata semplicemente come "Associazione". Disciplinata dal presente Statuto, è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Finalità

1. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso, non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende coltivare il fine dell'educazione musicale, con riguardo al mondo giovanile.

Art. 3

Attività di interesse generale

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di particolare interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare l'Associazione si propone di:

Diffondere, attraverso corsi di orientamento musicale, seminari e stage, l'educazione musicale nel territorio;

Organizzare, anche per conto di terzi, attività musicali, nazionali ed internazionali;

Presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa ovvero da Enti Pubblici o Privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;

Organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei soci;

Raccogliere dati, informazioni e reperti riguardanti la storia della sua vecchia banda ;

Promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà conforme a quanto disposto dalla legislazione e dalle normative vigenti.

Art. 4

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



Art. 5

Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le Persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I Soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - I Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto.
 - I Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare

lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

- I Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. Per tale ragione essi sono esonerati dal versamento della quota Associativa annuale.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e annotata nel libro degli Associati. Dal momento della presentazione della domanda e del pagamento della quota Associativa, l'aspirante socio può cominciare a partecipare alle attività svolte dall'Associazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci



1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività Associate. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega (per i soci minorenni tramite il proprio rappresentante legale)
- di presentare la propria candidatura, se maggiorenne, agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

5. Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ciascun Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota Associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato pagamento della quota Associativa.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di Associato é deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Art. 9

Attività dei volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) l'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Il direttivo ha il diritto di decidere a chi dare la carica di Presidente Onorario dell'Associazione. Egli può partecipare a tutti i Consigli Direttivi ed alle Assemblee con esclusivo diritto di parola. La sua carica decade quando la persona non svolge nessuna attività e non giustifica la sua assenza.



Art. 11

Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione.

2.1 L'assemblea ha competenza inderogabile sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta

5. ciascun Associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati

6. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo elettronico e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell' Associazione.
4. Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l' Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino Persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell' Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell' Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell' Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti



dall'Assemblea tra gli Associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.

7. In caso di dimissioni di un Consigliere, questo viene sostituito dall'eletto che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. I componenti così nominati decadono al termine del mandato in corso.

Art. 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra i non soci
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare il Direttore Artistico e i suoi Collaboratori;



- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) fissare l'ammontare del contributo Associativo;
- u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail ed affissione nella bacheca dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nel caso di Consiglio costituito da soli tre Consiglieri, la riunione è valida solo se sono presenti tutti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
 - b) da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze solo su disposizione e decisione dell'assemblea
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai Soci, ai Terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Art. 19

Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

Art. 20

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.

2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 21

Il Direttore artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo può essere Socio dell'Associazione.

2. Concorre con i suoi collaboratori alla formazione dei Musicisti e dei Soci.

3. Esprime un parere sulla candidatura dei Musicisti.

4. Decide i suoi collaboratori e il Vice-Maestro.

Art. 22

Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
- i) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25

Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. N. 117/2017

Art. 26

Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 –

Il patrimonio dell'Associazione



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera in assenza di scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 –

Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

